I PREDICATI NOBILIARI E LA NUOVA COSTITUZIONE ITALIANA

Il progetto della nuova Costituzione, mentre disconosce i titoli nobiliari, lascia sussistere i predicati dei medesimi come parte integrante del cognome famigliare. Questa progettata riforma genera un profondo mutamento nel regime giuridico dei predicati.

Mentre, infatti, nell'ordinamento monarchico il predicato, come appendice integrante del titolo, seguiva le leggi araldiche concernenti il medesimo, ora, invece, avulso dal titolo e dalle leggi che ne regolavano la spettanza ed il trapasso, seguirà le norme comuni riflettenti il diritto al cognome. Così, per es., mentre il predicato feudale connesso al titolo poteva dalla concessione originaria o da leggi successive essere riservato alla linea primogenita, ora, invece, disgiunto dal titolo e cognomizzato spetterà congiuntamente a tutti i discendenti dell'ultimo investito (1).

Si è osservato che la riforma italiana ha seguito, in materia, la Costituzione germanica di Weimar del 1919 (2); l'osservazione è esatta, ma mentre la Costituzione germanica aveva cognomizzati tanto i titoli che i predicati, il progetto di Costituzione italiana esclude i primi dal cognome, conservando unicamente i secondi.

Le osservazioni che precedono, relative alla natura giuridico-privata del diritto al predicato-cognome, sono assai importanti — come vedremo — per l'esatta interpretazione della nuove disposizioni costituzionali al riguardo.

Il predicato, divenuto semplice cognome, ha necessariamente perso ogni connessione giuridica con la sua origine e natura; ciò che interessa, come cognome, è la sua *attitudine indicativa*, cioè la sua funzione di completare il cognome di una famiglia con l'indicazione della località, alla quale la famiglia appare maggiormente vincolata da legami storici ed affettivi.

* * *

E veniamo all'interpretazione del paragrafo quarto delle disposizioni finali e transitorie del progetto di Costituzione; recita il 2° comma di questo paragrafo che « i predicati dei titoli esistenti..... valgono come parte del nome ».

Al riguardo si sono affacciate due diverse ed opposte interpretazioni ed un'eco della questione si è avuta in pregevoli articoli comparsi in questa Rivista (3). Secondo una prima interpretazione — che chiameremo ri-

(1) Altre conseguenze: il figlio naurale del titolato, mentre secondo le leggi araldiche non avrebbe avuto diritto al titolo e all'annesso predicato, ora, invece, potrà fregiarsi, analogamente ai figli legittimi, del predicato paterno, divenuto parte indissolubile del cognome. Uguale diritto spetterà al figlio adottivo, il quale aggiungerà al proprio cognome il cognome del padre adottivo con l'annesso predicato.

(2) V. in proposito il pregevole articolo del Dott. ARNONE, *Le progettate disposizioni sui titoli nobiliari*, in questa *Rivista*, 1947, pag 97 e segg.

(3) V. al riguardo VIGNOLO e ARNONE, *La Costituente di fronte al problema della nobiltà*, in questa *Rivista*, 1946, pag. 384; NASALLI ROCCA DI CORNELIANO, *I titoli nobiliari di fronte al progetto di Costituzione*, in questa *Rivista*, 1947, pag. 50; ARNONE, *art cit.*, in questa *Rivista*, 1947, pag. 98 e *Il patriziato e la nobiltà civica di fronte alle progettate disposizioni della Costituzione*, in questa *Rivista*, 1947, pag. 242 e segg

stretta — la dizione « predicati dei titoli » comprenderebbe unicamente i predicati feudali, escludendo sia i predicati onorifici annessi ai cognomi, sia, e specialmente, i predicati di città congiunti ai titoli di nobile e di patrizio. In base ad una seconda interpretazione — che chiameremo estensiva — la dizione « predicati dei titoli » comprenderebbe, invece, qualsiasi predicato. L'accoglimento dell'una o dell'altra tesi porterebbe a conseguenze pratiche rilevanti; per es., in base alla prima soluzione, il principe Aspreno Colonna, principe e duca di Paliano, rimarrà ufficialmente il Signor Aspreno Colonna di Paliano, mentre il barone Isidoro Salvadori di Wisenhoff verrà chiamato il Signor Isidoro Salvadori ed il patrizio Pazzino de' Pazzi, patrizio di Firenze, il Signor Pazzino de' Pazzi.

Ove, invece, si accolga l'interpretazione estensiva, i tre cognomi testè menzionati rimarranno completati dal rispettivo predicato, avulso dal titolo che lo precedeva: Colonna di Paliano; Salvadori di Wisenhoff; De' Pazzi di Firenze.

Ritengo che l'interpretazione corretta sia quest'ultima, cioè quella da me chiamata estensiva, e verrò enumerando le ragioni che la suffragano.

Anzitutto si possono addurre a suo sostegno argomenti letterali tratti dalla stessa dizione legislativa.

La Commissione dei settantacinque, autrice del progetto, ha usata la parola « predicato », la quale, nella sua comune accezione, indica una distinzione nobiliare costituita dalla particella « di » seguita dal nome di una località. Non è affatto richiesto, ad integrare la nozione di predicato, che la località in esso espressa sia stata oggetto, in origine, del potere feudale del titolato o dei suoi ascendenti. Le stesse leggi araldiche italiane comprovano la genericità di tale espressione; mentre, infatti, esse usano le specificazioni di « predicato feudale o ex feudale » e di « predicato onorifico » allorchè intendono designare tali tipi di predicato (4), adoperano la generica denominazione di « predicato », allorchè prescindono dall'origine e dalla natura di questa distinzione nobiliare (5).

Alcuni araldisti dimostrano una certa riluttanza ad includere nell'espressione « predicato » i nomi delle città su cui si appoggiano i titoli di nobiltà civica o decurionale, osservando che rispetto a questi particolari titoli le leggi araldiche non adoperano l'espressione « predicato » e che mentre il titolo feudale si richiama ad un potere sovrano esercitato dal titolare sul feudo, il titolo di nobiltà civica esprime unicamente l'appartenenza del titolato al ceto nobile di una città senza conferirgli giurisdizione sulla medesima.

Varie obiezioni possono eccepirsi all'argomentazione surriferita.

Anzitutto le leggi araldiche italiane — si vedano in special modo gli artt. 1 e 2 dell'ordinamento dello Stato nobiliare italiano approvato con R.D. 7-6-1943, n. 651 — ricomprendono le distinzioni nobiliari nelle due categorie dei « titoli » e dei « predicati »; poichè nell'espressione «titolo» — v. art. 3 dell'ordinamento nobiliare — si classificano unicamente i puri titoli senza alcuna aggiunta, deve ritenersi, per necessaria inclusione, che i nomi delle città su cui si appoggiano i titoli di patrizio e di nobile costituiscano dei « predicati ».

Comunque, dato e non concesso che araldicamente la parola « predicato » non appaia totalmente appropriata per i predicati di città annessi ai titoli di patrizio e di nobile, dovrebbe ugualmente ritenersi esatta tale denominazione, allorquando il predicato assume la semplice veste di complemento o specificazione del cognome; ciò si arguisce, in modo evidente, dallo stesso art. 14 dello statuto nobiliare italiano 7-6-1943 il quale,

---

(4) V. al riguardo gli artt. 16, 18, 19, dell'ordinamento nobiliare 7-VI-1943 n. 651 (per i predicati feudali ed ex feudali) e il 2° comma dell'art. 28 dello stesso ordinamento (per i predicati onorifici).

(5) V. in proposito gli artt. 2, 28 1° comma, 40, 41, 44 ecc. dell'ordinamento nobiliare succitato.

menzionando « il titolo di Patrizio e quello di Nobile di una determinata città » dichiara che « è ammesso a favore dei legittimi discendenti di coloro che erano iscritti nei rispettivi ceti delle città nelle quali esisteva una nobiltà civica o decurionale ».

Il richiamo della iscrizione di una famiglia nel ceto di una città accerta che il patrio legislatore riconobbe la stretta connessione instauratasi fra il titolo patriziale cittadino e il cognome della famiglia, tanto da assurgere a specificazione d'uso di quest'ultimo, alla stessa stregua dei predicati feudali ed onorifici (6).

La seconda obiezione è anche più inconsistente. Non è affatto esatto sostenere che, mentre l'investito di un feudo aveva avuto giurisdizione sulla località infeudata, il patrizio di una città non abbia avuto alcuna potestà sulla città al cui nome il suo titolo si appoggia. E' noto che l'autonomia dei feudi può largamente equipararsi all'autonomia dei Comuni liberi; come nei primi il feudatario possedeva diritti sovrani più o meno estesi, così nei secondi le oligarchie cittadine avevano analoghi diritti, tant'è che gli stessi Consigli o Consessi, di cui faceva parte la nobiltà cittadina ed a cui era riservato il governo della città, erano chiamati « sovrani » (7). E' indubbio, per es., che ancora nel secolo XVIII avessero più poteri nel governo della loro città i patrizi di Venezia e di Genova che non, nei loro feudi, i marchesi e i conti di Piemonte e di Lombardia.

Quindi, concludendo, se si può aderire al concetto che l'origine e la natura dei titoli feudali siano differenti da quelle dei patriziati, non si può assolutamente aderire alla tesi che soltanto per i primi il predicato accenni ad una potestà giurisdizionale sul territorio, non riscontrabile, invece, nei secondi.

Tutto quanto sovra si è affermato ad abbondanza, giacchè quando il predicato serve unicamente ad integrare il cognome si prescinde totalmente dalla sua origine giuridica, ed è ultroneo parlare di feudo e di giurisdizione; basti ricordare, infatti, che anche le più rigorose leggi araldiche hanno riconosciùto come cognomi d'uso delle famiglie nobili i « predicati onorifici », i quali non richiamano affatto una potestà dell'investito sulla terra predicata, ma unicamente localizzano nella medesima quell'avvenimento (fatto d'armi, creazione di un'azienda importante, scoperta di un'invenzione ecc.) che ha dato occasione alla concessione del titolo e del predicato sul cognome.

Si osservi anche che l'espressione « titoli », adoperata dai Costituenti, comprende non soltanto i titoli di principe, duca, marchese, conte e barone, ma anche quelli di nobile e di patrizio (vedi l'art. 3 del più volte citato ordinamento nobiliare italiano del 1943); dunque, anche per questo lato, non si ravvisa alcun elemento, nell'espressione usata dal legislatore, che possa portare l'interprete ad escludere dai « predicati dei titoli » i predicati cittadini aggiunti ai titoli di nobile e di patrizio.

Ci facciamo ancora carico di due possibili obiezioni.

Si potrebbe obiettare che la conservazione come cognome dei predicati

---

(6) Ed infatti le famiglie patrizie — speciamente quelle di Venezia, Genova e Firenze — usarono portare il titolo patriziale col predicato della loro città aggiunto al proprio cognome, quasi come specificazione d'uso del medesimo. Si diceva, per es., Morosini di Venezia, Doria di Genova, Pazzi di Firenze, ecc.

(7) L'equiparazione potrebbe prospettarsi anche sotto altri punti di vista. Se, per es., i poteri di governo, connessi al patriziato cittadino, erano attribuiti non al singolo, ma ad un collegio, la stessa situazione si verificava nei feudi di rito longobardo, nell'ambito dei quali i poteri e le immunità erano concessi a tutti i discendenti del primo investito, i quali li esercitavano congiuntamente, formando il così detto consortile feudale. Così se nei feudi il potere era divenuto ereditario, ugualmente era divenuto ereditario il potere delle famiglie patrizie, i cui membri partecipavano al governo supremo della città per diritto di nascita.

di città, congiunti ai titoli di nobile e di patrizio, comporterebbe l'uso per parte di alcune famiglie italiane di predicati di grandi città (Roma, Genova, Venezia, Milano, Firenze ecc.). E' facile ribattere che questo fatto non presenta, in sè, nè inconvenienti, nè eccezionalità, dato che molti cognomi, anche di famiglie non nobili, si sono formati col nome di una grande città e tutt'ora esistono in questa forma (8); d'altra parte analoga constatazione si potrebbe ripetere riguardo alla conservazione dei predicati feudali ed onorifici (9).

La seconda obiezione potrebbe sorgere dal fatto che la specificazione cittadina dei titoli di patrizio e di nobile è sovente espressa in forma aggettivale, anzichè al genitivo; si dice, più sovente « patrizio veneto o genovese o fiorentino » anzichè patrizio di Venezia, di Genova o di Firenze. Si può controbattere che questa prevalente denominazione non muta la funzione indicativa del nome cittadino aggiunto al titolo e che, inoltre, tale denominazione era ugualmente adoperata, specialmente nel medioevo, in oggetto ai titoli feudali e ad altre qualifiche; si diceva, per es., Mauriannensis Comes per Conte di Moriana; Spoletinus Dux per duca di Spoleto ecc. (10). Dunque non sarebbe fondata, al riguardo, differenza di trattamento.

Un'ultima osservazione è necessaria per i predicati onorifici. Un interprete eccessivamente formalista potrebbe rilevare che la dizione legislativa dice unicamente « predicati dei titoli », anzichè « predicati dei titoli e dei cognomi » e quindi sostenere l'esclusione di questi ultimi.

L'interpretazione, anche letteralmente, sarebbe errata, giacchè il predicato onorifico nasce, bensì, aggiunto al cognome e non al titolo (a differenza del predicato feudale e del predicato cittadino), ma viene sempre concesso in occasione e come completamento dell'attribuzione di un titolo nobiliare. Valga per tutti l'esempio dei predicati onorifici concessi dai dinasti germanici (Imperatore d'Austria, Re di Prussia, di Baviera, di Sassonia ecc.), predicati che erano sempre accompagnati dalla concessione di un titolo. Sarebbe poi assurdo pensare che i Costituenti, mentre vollero cognomizzare i predicati in genere, abbiano inteso escludere dal riconoscimento proprio quei predicati che fin dalla loro concessione erano sorti cognomizzati !..... /

Ma se dalla lettera del testo costituzionale risaliamo al suo spirito, gli argomenti a favore dell'interpretazione, chiamata estensiva, sono anche più numerosi e perentori.

In seno alla Commissione dei settantacinque fu dichiarato, redigendosi il testo in esame, che si volevano abolire i titoli nobiliari, salvaguardando, mediante la cognomizzazione dei predicati, i cognomi storici delle famiglie nobili. In altri termini, si volle rispettare il patrimonio di storia e di tradizione che le famiglie nobili solitamente possiedono. Se questa è stata l'intenzione dei Costituenti, si impone, per evidente identità di situazione, tanto la conservazione dei predicati feudali, quanto la conservazione dei predicati onorifici e di quelli patriziali.

Per limitarci a questi ultimi basti ricordare che le famiglie patriziali di Venezia (Morosini, Contarini, Marcello, ecc.) di Firenze (Pazzi, Ridolfi, Ricasoli ecc.) hanno avute le loro vicende indissolubilmente legate alla storia delle loro città e che anzi, più ancora dei titoli feudali, il titolo

---

(8) Si pensi, per es., ai cognomi di molte famiglie ebraiche (Verona, Fano, Sinigallia, Venezia) o a questi altri cognomi: di (o de) Roma; di (o de) Milano; di Francia, ecc.

(9) Per es i Durini, conti di Monza, saranno sempre Durini di Monza; i Ruffo di Calabria conserveranno questo loro predicato; ecc.

(10) Analogamente, si dice: Tauriniensis Archiepiscopus piuttosto che Archiepiscopus Taurinii e Mutinensis Episcopus anzichè Episcopus Mutinae.

patriziale da esse posseduto indicava la loro costante partecipazione al governo e alle responsabilità della Repubblica cittadina.

Non sarebbe, quindi, logico che proprio a queste persone fosse negato il diritto di fregiarsi del nome della città, della quale per secoli i loro maggiori hanno tenuto alto il prestigio.

L'opposta opinione sarebbe anche più assurda vertendosi ora in un ordinamento repubblicano; si tenga conto che la nobiltà civica è di origine repubblicana, che questi titoli non furono concessi da monarchi a feudatari e a cortigiani, ma, per lo più, dal governo repubblicano cittadino ai cittadini più benemeriti, molti dei quali furono tratti al rango nobiliare da umilissima condizione popolana. Orbene: se la nobiltà civica fu rispettata e riconosciuta dalle varie dinastie che regnarono in Italia, sebbene non fosse di origine dinastica, sarebbe assurdo pensare che proprio la Repubblica italiana voglia dimostrare preferenza per i predicati feudali ed onorifici di origine monarchica ed escludere, invece, da ogni riconoscimento quelli di derivazione repubblicana!....

Un'ulteriore considerazione riflette la natura giuridica dell'attuale diritto al predicato. Come già si è detto, il predicato, venendo cognomizzato, muta natura e diviene, cioè, oggetto di un semplice diritto privato sul cognome; il predicato serve, ormai, unicamente ad indicare le diverse località alle quali le singole famiglie nobili, per la loro origine e storia, appaiono particolarmente collegate. Questa individuazione non è soltanto propria delle famiglie investite di un titolo feudale; la stessa ragione sussiste per quelle fregiate di un predicato onorifico od onorate dal patriziato cittadino; se, infatti, la famiglia feudale impernia la sua storia nell'ambito del proprio territorio feudale, la seconda deriva la sua rinomanza dall'avvenimento localizzato nel predicato onorifico e la terza, la famiglia patriziale, dall'aver partecipato per secoli al governo e alla storia della sua città.

In conclusione, ritengo che il progetto della nuova Costituzione abbia inteso di riconoscere come predicati aggiunti al cognome ogni specie di predicato e quindi, sia i predicati faudali, sia i predicati onorifici annessi ai cognomi, sia i predicati di città aggiunti ai titoli di nobiltà civica e decurionale (11).

E', però, auspicabile che i Costituenti, in sede di approvazione definitiva del testo legislativo, addivengano ad una maggior chiarezza di espressione, onde eliminare qualsiasi dubbio di interpretazione, tenuto conto che gli organi dello Stato cui sarà devoluta l'applicazione della norma (magistratura ed uffici dello stato civile) potrebbero incorrere in interpretazioni assurde e contraddittorie.

Proporrei quindi questa formula:

La Repubblica non riconosce i titoli nobiliari.

I predicati, di qualsiasi natura ed origine, congiunti ai titoli ed ai cognomi varranno come parte del nome.

* * *

Il secondo comma del quarto paragrafo delle disposizioni transitorie e finali contempla pure l'esclusione dal riconoscimento come parte del cognome dei predicati concessi dopo il 28-10-1922.

La proposta esclusione fu dettata dall'intenzione di « punire » coloro che nel ventennio fascista ricevettero titoli con predicato per bene-

---

(11) E' interessante rilevare che questa stessa interpretazione prevalse in Germania sulla base dell'art. 109 della Costituzione di Weimar, il quale recitava: « I titoli nobiliari valgono solamente come parte del nome ». Sul fondamento di questa norma vennero conservati tutti i predicati, qualsiasi natura ed origine avessero avuto, costituiti dalla particella *von* (di) seguita dal nome di una località.

merenze verso il crollato regime. L'intenzione appare, però, attualmente in contrasto con le successive abrogazioni o mitigazioni delle leggi epurative. Con maggiore longanimità potrebbe seguirsi l'esempio dei governi della restaurazione, succeduti al crollo del regime napoleonico, i quali sia in Francia che negli Stati germanici e italiani riconobbero la recente nobiltà creata da Napoleone e dei Re suoi satelliti alla stessa stregua della nobiltà di antica origine.

I Costituenti dovrebbero anche rilevare l'incongruenza del loro operato, posto, che, da un lato, essi affermano il disconoscimento dei titoli nobiliari e la loro irrilevanza come distinzione onorifica di alcuni cittadini rispetto agli altri, e poi, dall'altro lato, considerano grave punizione il privare dei loro predicati i gerarchi fascisti!.....

Pur tuttavia, se anche si vuol tener ferma questa peculiare sanzione a carico dei profittatori del passato regime, occorre rilevare che la progettata norma costituzionale è andata assai oltre, nella dizione letterale, all'intenzione dei suoi formulatori. La disposizione costituzionale verrebbe a colpire *tutti* i predicati concessi dopo il 28-10-1922 e non soltanto quelli che furono elargiti a personaggi del cessato regime; anche dopo tale data furono concessi dalla Corona titoli e predicati a persone che nulla ebbero a vedere col fascismo, che, anzi, spesso furono da questo perseguitati; nel ventennio trascorso furono concessi titoli e predicati a magistrati, militari, diplomatici, scienziati, industriali per benemerenze acquisite prima che il fascismo venisse al potere o comunque estranee totalmente alla sua affermazione e al suo mantenimento (12).

Nè qui si arrestano le critiche alla disposizione in esame. La dizione legislativa afferma di voler riconoscere come parte del nome soltanto i predicati « esistenti » prima del 28-10-1922, senza por mente che l'espressione « esistenti » è assai equivoca e potrebbe generare aberranti interpretazioni.

I Costituenti, adoperando tale parola, vollero indubbiamente affermare che il riconoscimento dei predicati doveva ammettersi a favore di quelle famiglie cui il predicato « spettava » anteriormente alla data del 28-10-1922. Senonchè, in oggetto ai titoli nobiliari e ai connessi predicati, occorre distinguere il « diritto » di una famiglia al titolo (in base all'originaria concessione) ed il « diritto » a farne pubblco uso nello Stato in base a « riconoscimento » della Consulta Araldica (e ciò in ossequio agli artt. 6 e segg. dell'ordinamento nobiliare italiano 7-6-1943 e al R.D.L. 20-1-1924, n. 422 portante disposizioni circa la disciplina dell'uso dei titoli nobiliari). Potrebbero verificarsi queste due evenienze: 1) che una famiglia abbia, bensì diritto ad un titolo con predicato in base ad antica concessione, ma che non si sia curata, nè prima nè dopo il 28-10-1922 di ottenere dalla Consulta Araldica Statale il necessario riconoscimento; 2) che una famiglia abbia, bensì, diritto, in base ad antica concessione, di fregiarsi di un titolo con predicato, ma il riconoscimento da parte della Consulta Araldica sia avvenuto soltanto dopo il 28-10-1922.

In questi due casi potrebbe affermarsi, ai sensi della norma disposta dai Costituenti, che i relativi predicati fossero «esistenti» prima del 28-10-1922? Io ritengo di sì, ma un interprete eccessivamente formalista o poco esperto in queste materie, potrebbe opinare di no, affermando che, nel primo

---

(12) Mi richiamo ad un solo esempio: l'Ammiraglio d'Armata Umberto Cagni, che partecipò alla prima spedizione polare col Duca degli Abruzzi, venne insignito, dopo il 1922, del titolo di conte e del predicato onorifico di Bu Meliana, località della Libia, che ricordava un glorioso episodio della conquista libica nel 1911-12.

caso, il predicato non è esistente, perchè non fu perfezionato in tempo utile col riconoscimento della Consulta Araldica e, nel secondo caso, perchè il perfezionamento è avvenuto dopo il 28-10-1922 (13).

A dirimere, quindi, queste fallaci, ma sempre possibili interpretazioni proporrei la sostituzione della parola « esistenti » con la più appropriata di « spettanti » o « concessi » od altra equivalente ed ove poi si volesse mantenere l'ostracismo ai gerarchi fascisti, nobilitati nel ventennio, la dizione legislativa dovrebbe essere limitata al raggiungimento di tale scopo.

Il secondo comma del paragrafo quarto potrebbe, così, completarsi:

I predicati, aggiunti ai titoli ed ai cognomi, concessi a personalità politiche del regime fascista o concessi per premiare benemerenze fasciste, sono esclusi dal riconoscimento come parte del nome (*oppure*: *dal riconoscimento contemplato nel comma precedente*).

Prof. Avv. Giorgio Cansacchi
Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico
nell'Università di Torino

((3) Ove dovesse prevalere quest'ultima interpretazione, posto che la maggior parte dei titoli e dei predicati venne riconosciuta dalla Consulta Araldica dopo il 28-X-1922 in forza delle leggi emanate in tale periodo (le quali comminavano forti multe a carico dei titolati che omettessero il necessario riconoscimento), la maggior parte dei predicati verrebbe esclusa dal beneficio del riconoscimento come parte del nome.